



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 15 TER DEL DECRETO LEGGE 34/2019 MODIFICATO DALLA LEGGE 58/2019 - APPROVAZIONE**

Il giorno 24/05/2022, alle ore 19:00, nella sala delle Adunanze, in sessione ordinaria, seduta Pubblica e in prima convocazione, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

| <b>Cognome e Nome</b> | <b>Qualifica</b> | <b>Presenza</b> |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| TRAMONTI STEFANO      | Sindaco          | Presente        |
| DUROSINI VIVIANA      | Consigliere      | Presente        |
| GIULIETTI SIMONE      | Consigliere      | Presente        |
| BARONI LAURA          | Consigliere      | Presente        |
| RODELLA ROBERTO       | Consigliere      | Presente        |
| ZIGLIANI TIZIANO      | Consigliere      | Presente        |
| PIOVANI ALESSANDRO    | Consigliere      | Presente        |
| ZONTA ROBERTO         | Consigliere      | Presente        |
| BOTTURI GABRIO        | Consigliere      | Presente        |
| BONDIOLI MARCO        | Consigliere      | Presente        |
| PINO GISELLA          | Consigliere      | Presente        |
| GAVEZZOLI ALBERTO     | Consigliere      | Presente        |
| FRANZONI LUCA         | Consigliere      | Presente        |
| MONTEVERDI ALBERTO    | Consigliere      | Presente        |
| GOLINI LORENZA        | Consigliere      | Assente         |
| TONONI GUIDO          | Consigliere      | Assente         |
| DESENZANI ELENA       | Consigliere      | Presente        |

Totale Presenti **15**      Totali Assenti **2**

Partecipa il Segretario Generale dott. Luigi Lanfredi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Stefano Tramonti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28 Giugno 2019, che in relazione alle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali recita: *"Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.*

RILEVATO che il legislatore con la norma su indicata ha previsto l'applicazione di misure concrete volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio, fornendo agli Enti una base legislativa «solida» che consenta l'applicazione di idonee misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;

CONSIDERATO che l'approvazione di misure preventive dell'evasione risponde a principi di equità sociale e proporzionalità nel prelievo tributario di cui all'art. 23 della costituzione, anche in considerazione della remuneratività dell'esercizio di attività produttive e commerciali.

RITENUTO necessario in linea con la normativa sopraindicata, adottare apposito regolamento, composto da 7 articoli allegato alla presente;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tributi Rag. Emanuela Longhi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile F.F. dell'Area Servizi Finanziari Rag. Emanuela Longhi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio Comunale, nel verbale elettronico di seduta costituito dalla registrazione audio su supporto informatico conservato agli atti del servizio segreteria;

Con n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto - Legge 34/2019 modificato dalla Legge 58/2019, composto da n. 7 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili degli uffici al fine di dare attuazione alle norme regolamentari adottate.

Indi, con separata votazione che ottiene n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO  
dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale  
DOT. LUIGI LANFREDI

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)



# **COMUNE DI CARPENEDOLO**

Provincia di Brescia

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

ai sensi art. 15 ter del Decreto Legge 34/2019 modificato dalla Legge 58/2019

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data

## **INDICE**

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del Regolamento

Art. 2 Definizione di irregolarità tributaria

Art. 3 Soggetti in posizione di irregolarità tributaria con l'Ente

Art. 4 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze/segnalazioni

Art. 5 Revoca o decadenza da autorizzazioni, licenze e concessioni già in essere

Art. 6 Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del Regolamento

Art. 7 Norma di rinvio

Art. 8 - Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Finalità e ambito di applicazione del Regolamento**

Scopo del Regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del Regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il Regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il soggetto che effettua servizi di gestione o il concessionario coopereranno con gli uffici comunali per dare attuazione al Regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del Regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

**Art.2**  
**Definizione di irregolarità tributaria**

Ai fini dell'applicazione del Regolamento, vi è irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito definitivamente accertato, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00 e risultante da recidiva di almeno due annualità.

**Art. 3**  
**Soggetti in posizione di irregolarità tributaria con l'Ente**

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente che rileva l'inadempienza notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 60 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo massimo di 180 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 180 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento delle Entrate Comunali o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, tramite saldo del dovuto ovvero sottoscrizione di un piano di rateizzazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del Regolamento, come disposto dai successivi artt. 4 e 5.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze/segnalazioni**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché all'atto della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere al Settore Tributi dell'Ente l'effettuazione della verifica di regolarità tributaria del soggetto istante.

L'ufficio tributi potrà in essere, senza necessità di richiesta specifica, la verifica per le pratiche che lo Sportello Unico Suap invia al Comune.

Per soggetto istante/segnalante si intende, a seconda dei casi, o la persona fisica esercente l'attività, che agisce quindi in proprio, o la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza/segnalazione presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante/il segnalante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa al Settore Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio procedente, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Qualora l'assolvimento del requisito di regolarità tributaria avvenga mediante la sottoscrizione di piani di rateizzazione, il rispetto delle scadenze di detti piani è vincolante, a pena di decadenza dell'autorizzazione, concessione o licenza richiesta.

#### **Art. 5**

##### **Revoca o decadenza da autorizzazioni, licenze e concessioni già in essere**

Qualora gli uffici comunali competenti rilevino, in carico a soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive la condizione di irregolarità tributaria, gli stessi provvederanno ad inviare la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, con le modalità e termini previsti all'art. 3 secondo periodo del Regolamento. In caso di mancato rispetto dei termini e degli adempimenti, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

L'ufficio tributi competente alla gestione dei tributi non assolti, di cui all'articolo 1, provvederà al monitoraggio delle posizioni segnalate, dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio segnalante. Qualora l'assolvimento del requisito di regolarità tributaria avvenga mediante la sottoscrizione di piani di rateizzazione, il rispetto delle scadenze di detti piani è vincolante; il mancato rispetto di più di una scadenza del piano di rateizzazione dà luogo alla decadenza dell'autorizzazione, concessione o licenza richiesta.

**Art. 6**  
**Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del Regolamento**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente Regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali gestori e concessionari procederanno a concordare, le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

**Art. 7**  
**Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla legge ed ai regolamenti vigenti nell'Ente.

**Art. 8**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione consiliare. Le previsioni qui contenute hanno effetto per tutti i procedimenti, presenti e futuri, avviati o aperti alla data di entrata in vigore; le previsioni di cui all'art. 5 entrano in vigore dalla data del 1° gennaio 2022, con lo scopo di favorire la conciliazione e la rateizzazione di irregolarità tributarie incolpevoli.